

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALCAVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1991

Istituzione dell'università degli studi di Varese e della Lombardia nord-occidentale

ONOREVOLI SENATORI. - La provincia di Varese è tra le prime province d'Italia per reddito *pro capite* e per attività produttive malgrado che negli ultimi quindici anni abbia subito una rilevante trasformazione economica con il passaggio dalla grande industria ad imprese medio-piccole e ad uno sviluppo del terziario avanzato. Tale contesto di cambiamenti richiede un notevole sforzo anche sul piano culturale in previsione dei futuri appuntamenti con l'integrazione europea. L'espansione economica della provincia di Varese, infatti, dovrà avvenire in una posizione di prima linea nei confronti delle imprese europee, per l'ubicazione del territorio provinciale e per i suoi collegamenti con la Svizzera e

l'Europa del Nord sia attraverso il traforo del Gottardo sia attraverso l'aeroporto della Malpensa attualmente in fase di grande trasformazione. Tale espansione economica non potrà non dipendere anche dalla misura con cui saranno colte le possibilità che alla provincia di Varese saranno offerte dal punto di vista della crescita culturale.

La provincia di Varese confina con il Canton Ticino, area sprovvista di un istituto superiore di studi ed i cui giovani, come si vedrà, hanno frequentato i corsi di laurea che sono sorti in Varese.

Le autorità del Canton Ticino e quelle popolazioni attribuiscono un grosso rilievo allo sviluppo dell'insediamento universitario di Varese. Da molti anni è sorta in

Varese l'associazione per la promozione dell'insediamento universitario alla quale partecipano gli enti pubblici locali (amministrazione provinciale, comune di Varese, di Busto Arsizio, di Gallarate e di altri, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e imprese private quali la Banca Popolare di Luino e di Varese ed altri). Nel territorio di Varese sin dal 1972, hanno preso avvio i corsi di laurea in medicina e chirurgia che sono sempre stati e sono tuttora frequentati con grande profitto dagli studenti. Oltre 1.200 giovani si sono laureati in medicina e chirurgia in Varese e questi provengono non solo dal territorio provinciale ma anche dalle vicine province di Como, Novara e dal Canton Ticino.

L'esperienza universitaria di Varese data perciò da circa un ventennio. Dall'anno accademico in corso tale facoltà di medicina e chirurgia è statizzata.

Essa conta al momento 650 iscritti che in media frequentano le lezioni nella misura del 60 per cento. Dall'anno accademico 1990-1991 ha preso altresì avvio il primo anno del corso di laurea in scienze biologiche gemmato dall'università degli studi di Milano e anch'esso è riconosciuto come corso di laurea statale e caratterizzato dall'elevato tasso di frequenza dei suoi 132 iscritti. Dallo scorso autunno vengono ripetuti in Varese gli insegnamenti del corso universitario di laurea in economia e commercio, come corso gemmato dall'università degli studi di Pavia, con risultati molto positivi. Ai predetti corsi sono iscritti 772 studenti universitari per il primo anno con una frequenza media superiore al 50 per cento. Il Consiglio dei rettori delle università della Lombardia ha dato parere favorevole alla statizzazione di tale corso di laurea in economia e commercio nonché all'inse-

gnamento di quello in chimica e tecnologie farmaceutiche come corso gemmato dall'università degli studi di Milano. Nel territorio provinciale è ubicato il Centro di Ispra e la Comunità economica europea ha approvato l'istituzione a Varese di una scuola superiore post-universitaria di tecnici dell'ambiente che è pure in corso di realizzazione in questi mesi. È in avanzata fase di studio la realizzazione in Varese di un corso di laurea in giurisprudenza ad indirizzo prevalentemente internazionale con largo spazio destinato alle materie di diritto internazionale, privato e di diritto comparato di cui l'area avverte grande bisogno per le sue interrelazioni con la Svizzera ed il Nord-Europa.

Devesi perciò aggiungere che i giovani dell'area della Lombardia nord-occidentale, di cui Varese fa parte, non trovano nell'università degli studi di Milano la struttura che è richiesta per la loro formazione, data la grande popolazione universitaria che la satura come è dimostrato all'evidenza dal fatto che i corsi di laurea sono sorti e vengono in essere come corsi gemmati dalle università viciniori di Milano e di Pavia. Ciò costituisce la migliore riprova del riconoscimento delle necessità di quest'area e della impossibilità per le esistenti università di far fronte alla domanda di istruzione.

Il complesso degli elementi sopra dimostrato rende ormai maturi i tempi per un superamento di una sistemazione frammentata e parziale degli studi universitari nella provincia di Varese e quindi per la istituzione di una università degli studi autonoma, che valorizzi le potenzialità esistenti nel territorio, offra allo stesso le possibilità concrete per una reale crescita culturale e contribuisca nello stesso tempo al decongestionamento degli altri insediamenti universitari della Lombardia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'università degli studi di Varese)

1. A decorrere dall'anno accademico 1992-1993 è istituita, per assicurare l'equilibrato sviluppo e l'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche delle università in rapporto ai flussi territorialmente stimati dell'utenza, l'università statale degli studi di Varese, con sede nella medesima città.

2. L'università degli studi di Varese è compresa tra le università di cui all'articolo 1, secondo comma, numero 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

(Facoltà e indirizzi)

1. Nella prima applicazione della presente legge, l'università degli studi di Varese comprende le seguenti facoltà, con i corsi di laurea rispettivamente indicati:

- a) facoltà di medicina e chirurgia;
- b) facoltà di economia e commercio, con indirizzo economico-aziendale;
- c) facoltà di scienze, con corso di laurea in scienze biologiche, chimica, fisica;
- d) facoltà di farmacia, con corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche;
- e) facoltà di giurisprudenza.

Art. 3.

(Comitati tecnici ordinatori)

1. Per ciascuna delle facoltà di cui all'articolo 2, lettere b), c) e d) è istituito un

comitato tecnico ordinatore, nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, composto da:

a) tre professori di ruolo di discipline previste nell'ordinamento didattico della facoltà, eletti dai professori di ruolo titolari di tali discipline nelle università statali o legalmente riconosciute, di cui due di prima fascia e uno di seconda fascia;

b) due professori di ruolo, titolari di una delle medesime discipline, di cui uno di prima fascia e uno di seconda fascia, designati:

1) per la facoltà di economia e commercio, dal senato accademico dell'università degli studi di Pavia;

2) per la facoltà di scienze biologiche e di farmacia, dal senato accademico dell'università degli studi di Milano.

2. Il comitato tecnico ordinatore esercita le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà da disposizioni di legge e regolamentari. Entro sei mesi dal suo insediamento esso formula i piani di studio e prende le deliberazioni necessarie per l'ordinamento della facoltà.

3. Il comitato tecnico ordinatore elegge nel suo seno un presidente, che esercita le attribuzioni del preside di facoltà.

4. Sono aggregati di diritto al comitato tecnico ordinatore i professori di ruolo che verranno a far parte della facoltà a norma delle disposizioni vigenti.

5. Il comitato tecnico ordinatore cessa dalle sue funzioni allorchè alla rispettiva facoltà risultino assegnati almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, due di seconda fascia, con i quali si costituisce il consiglio di facoltà. Se allo scadere del termine di due anni dall'insediamento del comitato tecnico ordinatore non risultassero ancora assegnati alla facoltà almeno tre professori di ruolo, si provvede alla costituzione di un nuovo comitato tecnico ordinatore, con le stesse modalità di cui al comma 1.

Art. 4.

(Comitato tecnico-amministrativo)

1. Per l'esercizio delle attribuzioni dell'università degli studi di Varese, è istituito un comitato tecnico-amministrativo nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e composto da:

a) un professore di ruolo di prima fascia per la facoltà di medicina e chirurgia;

b) un professore di ruolo di prima fascia per ciascuna delle facoltà di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), designato dal rispettivo comitato tecnico ordinatore nel proprio seno;

c) un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'università degli studi di Milano;

d) un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'università degli studi di Pavia;

e) un rappresentante della regione Lombardia;

f) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

g) l'intendente di finanza della provincia di Varese;

h) il provveditore regionale alle opere pubbliche;

i) un rappresentante della provincia di Varese;

l) un rappresentante del comune di Varese;

m) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

n) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese;

o) un rappresentante per ciascuno degli enti che contribuiscono in misura non inferiore a lire 500.000.000 annue al bilancio dell'ateneo.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede all'eventuale collocamento fuori

ruolo, con relativa indennità speciale, per tutta la durata dell'incarico, di non più di due componenti il comitato tecnico-amministrativo.

3. Fino all'insediamento del consiglio di amministrazione dell'università degli studi di Varese nella composizione prevista dall'ordinamento universitario, il comitato tecnico-amministrativo esercita le attribuzioni demandate a tale organo da disposizioni di legge e regolamentari.

4. Il comitato tecnico-amministrativo elegge, tra i professori di cui alle lettere a) e b) del comma 1, un proprio presidente, che esercita anche le funzioni di rettore dell'università fino all'elezione di quest'ultimo.

5. Le elezioni del rettore e del consiglio di amministrazione hanno luogo, anche in momenti diversi, entro i primi due mesi del secondo anno di svolgimento dell'attività accademica.

Art. 5.

(Compiti particolari del comitato tecnico-amministrativo)

1. Entro sei mesi dal suo insediamento il comitato tecnico-amministrativo:

a) elabora, sentiti i comitati ordinatori di cui all'articolo 3, la proposta di statuto dell'università degli studi di Varese e la trasmette al Consiglio universitario nazionale per gli adempimenti di legge;

b) redige un piano per la localizzazione degli insediamenti universitari, con preferenza per l'utilizzazione di edifici storici già esistenti e destinati ad uso pubblico, da riqualificare e definisce, anche in relazione alle disponibilità eventualmente assicurate dagli enti locali e da privati, i modi per acquisire in proprietà, locazione o concessione d'uso gli immobili necessari;

c) formula il piano di attuazione dell'università degli studi di Varese, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni dettate dagli organi accademici per il funzionamento delle singole facoltà e dell'ateneo nel suo complesso.

Art. 6.

*(Organici del personale docente
e non docente)*

1. Nella prima applicazione della presente legge, all'università degli studi di Varese sono assegnati i posti di personale docente, ripartiti per facoltà, ed i posti di personale non docente stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in 25 miliardi di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, all'università degli studi di Varese si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.